

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 settembre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2016, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari (Articolo 2, legge regionale 11 luglio 2011, n. 10). Abrogazione del regolamento regionale 11 novembre 2013, n. 11/R». (16R00177) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2016, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali)». (16/R00178)..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2016, n. 5.

Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale. (16R00179)..... Pag. 8

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 053/Pres.


Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera g, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). (16R00272) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 054/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108/Pres. (16R00273)..... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 marzo 2016, n. 055/Pres.

Regolamento di attuazione per l'accesso alla Misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Fears). (16R00275) Pag. 19





REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2016, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari (Articolo 2, legge regionale 11 luglio 2011, n. 10). Abrogazione del regolamento regionale 11 novembre 2013, n. 11/R».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 17 marzo 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015;

Vista la legge regionale 11 luglio 2011, n. 10;

Visto il regolamento regionale 11 novembre 2013, n. 11/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-3034 del 14 marzo 2016

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari (Art. 2, legge regionale 11 luglio 2011, n. 10). Abrogazione del regolamento regionale 11 novembre 2013, n. 11/R.».

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Legge collegata alla finanziaria per l'anno 2011), individua i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente; disciplina inoltre il sistema di qualità delle produzioni agroalimentari denominato «Sistema di Qualità Certificata della Regione Piemonte», di seguito definito «Sistema».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento: il settore regionale competente in materia di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

b) struttura regionale competente ai fini istruttori: il settore regionale competente per materia;

c) sistema di qualità: sistema riconosciuto dagli Stati membri di cui all'art. 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE del 20 settembre 2005, n. 1698/2005 (sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)) i cui prodotti finali rispondono a obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica o salute delle piante e degli animali, o benessere degli animali o tutela ambientale. Il sistema, che prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente, è aperto a tutti i produttori; esso è trasparente, assicura la tracciabilità completa del prodotto e risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;

d) disciplinare di produzione: documento di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) della l.r. 10/2011 vincolante per tipologia di prodotto che individua i processi di produzione, gli elementi che contraddistinguono la «qualità superiore» del prodotto e/o del processo, contenente i principi generali e le schede tecniche applicative, in cui sono indicate le tecniche e i mezzi tecnici ammessi nelle varie fasi dei processi di produzione affinché un prodotto possa essere etichettato con il Sistema, secondo quanto disposto all'art. 16; il disciplinare di produzione deve assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, significativamente nell'art. 18 che fissa regole in materia di rintracciabilità degli alimenti;


e) produttore: persona fisica, giuridica o associazione di dette persone rispondente ai requisiti di cui all'art. 8, autorizzata dalla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento ad aderire al Sistema;

f) organismo associativo: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita dalla filiera dei produttori che trattano il medesimo prodotto, ivi comprese le organizzazioni di produttori riconosciute;

g) organismo di controllo: ente pubblico o soggetto terzo e indipendente rispondente ai requisiti di cui all'art. 10, che svolge l'attività di controllo sui processi di produzione applicando il piano dei controlli;

h) piano dei controlli: documento contenente l'insieme dei controlli che l'organismo di controllo svolge per accertare la conformità del processo al disciplinare di produzione;

i) autocontrollo: attività documentata di verifica, attuata dal produttore del rispetto dei requisiti definiti nel disciplinare di produzione, nonché delle materie prime in ingresso, dei mezzi tecnici, durante i processi di produzione e nelle fasi successive alla produzione e trasformazione, fino alla prima vendita;



l) vigilanza: attività di riscontro e documentazione, a campione o mirata, sull'efficacia e sull'uniformità dell'applicazione del piano dei controlli;

m) rintracciabilità: la capacità del produttore di ricostruire la storia, l'utilizzo o l'ubicazione di un prodotto mediante documentazioni;

n) filiera agroalimentare: l'insieme articolato che comprende le principali attività (e i loro principali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare finito;

o) tracciabilità: insieme degli obblighi previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa di settore che la filiera agroalimentare è tenuta ad applicare al fine dell'identificazione del prodotto;

p) non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito del prodotto o del produttore al presente regolamento, ai disciplinari di produzione ed agli atti conseguenti;

q) azione correttiva: azione finalizzata ad eliminare le cause di non conformità;

r) prodotto di qualità: prodotto destinato all'alimentazione umana con specificità di prodotto e/o di processo e/o di condizioni ambientali, avente caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa;

s) tipologie di prodotti: prodotti diversi, afferenti a una stessa filiera agroalimentare, con caratteristiche specifiche relative ai processi di produzione, ovvero alla qualità del prodotto finale. Le diverse tipologie di prodotto, afferenti a una stessa filiera agroalimentare, devono possedere caratteristiche qualitative aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica o salute delle piante e degli animali, o benessere degli animali o tutela ambientale e possono essere oggetto di disciplinari diversi;

t) linee guida: insieme di disposizioni sviluppate sistematicamente, sulla base delle conoscenze acquisite, redatte allo scopo di rendere appropriati i disciplinari di produzione e la documentazione a essi correlata;

u) indicatore di compatibilità ambientale ed energetica: valutazione dei processi di produzione aziendale che attribuisce il livello di efficienza e di compatibilità dei processi di produzione.

Art. 3.

Indicatore di compatibilità ambientale ed energetica

1. Il Sistema può dotarsi di uno o più indicatori di compatibilità ambientale ed energetica per le aziende che ne fanno richiesta, che attesta il livello di efficienza e di compatibilità dei processi di produzione aziendale.

Art. 4.

Istituzione elenchi regionali

1. Sono istituiti:

- a) l'elenco degli organismi associativi;
- b) l'elenco dei produttori;
- c) l'elenco degli organismi di controllo.

2. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento cura l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi, il relativo aggiornamento nonché la loro pubblicazione sul sito internet della Regione.

Art. 5.

Compiti della Regione

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva le proposte dei disciplinari di produzione e le loro modifiche.

2. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento:

a) valuta la documentazione presentata dagli organismi associativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Nel caso in cui vi siano più organismi associativi per la stessa tipologia di prodotto disciplinato, la struttura iscrive nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), quello che raccoglie le adesioni del maggior numero di produttori;

b) riceve e istruisce, acquisiti i pareri dei settori competenti ai fini istruttori, le proposte di disciplinare presentate dagli organismi di controllo;

c) approva il piano dei controlli e le sue modifiche;

d) vigila sugli organismi di controllo;

e) decide in ordine alle richieste di riesame da parte dei produttori avverso i richiami scritti, le proposte di sospensione e di revoca;

f) autorizza l'uso del logo identificativo a fini promozionali, secondo le modalità definite con apposito provvedimento;


g) approva, acquisiti i pareri dei strutture regionali competenti ai fini istruttori, le linee guida relative per ciascuna filiera agroalimentare.

Art. 6.

Organismo associativo

1. L'organismo associativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), costituito dalla filiera dei produttori, presenta alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la seguente documentazione:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto, nei quali sia garantito che l'adesione è aperta a tutti i produttori interessati;
- b) il disciplinare di produzione;



c) l'elenco degli associati con la specificazione del quantitativo prodotto complessivo e per ogni singolo aderente.

2. L'organismo associativo:

a) sottopone alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la proposta di disciplinare di produzione;

b) sottopone alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la proposta contenente le modifiche da apportare al disciplinare di produzione approvato;

c) rilascia l'approvazione prevista dall'art. 16, comma 3;

d) svolge attività di promozione e di valorizzazione del prodotto, di informazione del consumatore e di cura degli interessi del Sistema.

Art. 7.

Disciplinari di produzione

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle diverse tipologie di prodotto afferenti a una stessa filiera, approva uno o più disciplinari di produzione, purché diversificati in base alle caratteristiche specifiche di ciascuno legate ai processi di produzione, ovvero alla qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti.

2. Il disciplinare di produzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), redatto secondo quanto stabilito nelle linee guida, di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), definisce per ogni singolo prodotto:

a) la denominazione;

b) le caratteristiche specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

c) l'indicazione delle materie prime prevalenti e caratterizzanti, con riferimento allo Stato membro dell'Unione europea o a paesi terzi;

d) la disciplina di etichettatura del prodotto;

e) le fattispecie che determinano l'applicazione delle non conformità gravi in relazione a specifici requisiti tecnici previsti dalle norme in materia) di settore e sanitarie.

3. I disciplinari di cui al comma 1, oltre ai requisiti minimi di cui al comma 2, possono contenere requisiti relativi ad aspetti ambientali.

Art. 8.

Adesione al Sistema

1. Gli operatori, singoli o associati, ubicati nel territorio dell'Unione europea, possono aderire al Sistema purché si impegnino a rispettare il disciplinare di produzione del prodotto prescelto e si sottopongono ai controlli previsti.

2. L'operatore, al fine di aderire al Sistema, presenta all'organismo di controllo prescelto, istanza ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), secondo lo schema predisposto pubblicato nel sito Internet della Regione, da cui risulta di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea.

3. L'operatore sostiene i costi relativi alle attività svolte dall'organismo di controllo. Il mancato pagamento dei costi determina la cancellazione dell'operatore dall'elenco dei produttori di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).

4. L'autorizzazione ad aderire al Sistema è di durata triennale e può essere prorogata per successivi periodi triennali a seguito di presentazione di istanza secondo le modalità definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.

5. L'operatore può rinunciare all'autorizzazione di cui al comma 4, secondo le modalità definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.

Art. 9.

Piano dei controlli

1. Il piano dei controlli definisce modalità e tempi dei controlli da svolgere sul prodotto e sul produttore, nonché la frequenza minima annua da realizzarsi da parte dell'organismo di controllo.

2. I controlli di cui al comma 1, consistono in:

a) verifiche sull'applicazione dei disciplinari di produzione adottati e sulla conservazione della documentazione da parte del produttore;

b) ispezione dei luoghi di produzione, preparazione e conservazione dei prodotti;


c) analisi di campioni dei prodotti qualora prevista nel piano di controllo;

d) verifica di compatibilità dei quantitativi di prodotto certificabile;

e) verifica della tracciabilità del prodotto certificabile e certificato.

3. Le analisi di cui al comma 2, lettera c), sono svolte da laboratori accreditati relativamente alle specifiche prove da effettuare.

4. Gli esiti dei controlli sono evidenziati in rapporti di verifica ispettiva.



Art. 10.

Organismi di controllo

1. Gli organismi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), che intendono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), presentano istanza alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, secondo lo schema pubblicato nel sito internet della Regione, in cui dichiarano di:

a) essere accreditati per le produzioni agroalimentari di qualità registrate nel quadro delle procedure di cui ai regolamenti UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, CE n. 1782/2003, CE n. 1290/2005 e CE n. 3/2008 e abroga i regolamenti CEE n. 2392/86 e CE n. 1493/1999 e CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento CEE n. 2092/91;

b) non essere in situazioni di conflitto di interesse nei confronti del produttore;

c) disporre di una sede operativa nel territorio della regione presso la quale sia reperibile la documentazione che attesti le attività di controllo svolte;

d) garantire di non porre in essere azioni discriminatorie tra i produttori e i richiedenti che presentano istanza di adesione al Sistema.

2. In mancanza dei requisiti previsti al comma 1, la struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento rigetta l'istanza con provvedimento motivato.

3. Agli enti pubblici, che intendono svolgere attività di controllo, non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera a).

4. I requisiti e gli impegni di cui al comma 1, devono permanere per il tutto il periodo di iscrizione nell'elenco; le variazioni sono comunicate alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento entro 30 giorni dal loro verificarsi.

5. L'iscrizione nell'elenco degli organismi di controllo, di durata triennale, è prorogata alla scadenza di ogni triennio a seguito di presentazione di istanza secondo le modalità definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.

Art. 11.

Compiti dell'organismo di controllo

1. L'organismo di controllo immette il produttore nel Sistema a seguito di:

a) verifica della completezza di quanto richiesto per aderire al Sistema;

b) controllo del prodotto e del produttore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano dei controlli.

2. L'organismo di controllo:

a) svolge ogni attività richiesta dalla Regione in applicazione del presente regolamento;

b) gestisce le non conformità e le conseguenti azioni correttive ivi compresi i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 5 della l.r. 10/2011;

c) trasmette alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei produttori iscritti e l'elenco di quelli controllati nel semestre precedente corredato da una relazione riguardante l'attività svolta e gli esiti della stessa, nonché da una relazione specifica sulla tipologia e quantità dei prodotti certificati;

d) consente alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento di svolgere le attività di vigilanza di all'art. 12 presso le sedi indicate nell'istanza di iscrizione.

3. L'organismo può rinunciare all'iscrizione nell'elenco regionale, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), secondo le modalità definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.

Art. 12.

Vigilanza

1. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento svolge l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo, secondo le seguenti modalità:


a) valuta l'applicazione del piano di controllo e dei criteri di campionamento adottati. Ove accerti la non corretta applicazione del piano di controllo, dispone un richiamo scritto. Qualora le inadempienze rilevate comportino più di tre richiami scritti nell'arco del triennio, dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera c);

b) verifica il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c);

c) ispeziona un campione rappresentativo di produttori al fine di verificare l'applicazione del piano dei controlli;

d) può eseguire esami analitici a campione sul prodotto certificato. Ove accerti la non rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione, fatta salva l'applicazione di norme penali, segnala la non conformità all'organismo di controllo per l'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b);

e) esegue controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 8, comma 2.



2. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), qualora sia accertata la perdita dei requisiti previsti nell'art. 10, comma 1, nonché la violazione dell'art. 11.

3. L'organismo di controllo per il quale è stata disposta la cancellazione, può presentare nuova istanza di iscrizione al relativo elenco dopo che siano decorsi almeno due anni dalla data di cancellazione stessa.

4. La Regione svolge l'attività di sorveglianza del Sistema sul mercato anche tramite accordi con soggetti pubblici qualificati.

Art. 13.

Delle non conformità

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 5, della l.r. 10/2011, si intendono:

a) per non conformità lievi, che comportano il richiamo scritto, quelle:

1) di carattere amministrativo dalle quali non derivano gravi danni all'immagine del Sistema, non hanno effetto sui requisiti dichiarati ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso o sull'identificazione e rintracciabilità del prodotto e non hanno effetti sul prodotto;

2) relative al prodotto qualora non determinano il concreto pericolo per l'immagine del Sistema, si riferiscono all'incompleta o omessa annotazione nella documentazione dell'attività di autocontrollo purché non abbia effetti sull'identificazione e rintracciabilità del prodotto;

b) per non conformità lievi, che comportano la sospensione dell'autorizzazione, quelle:

1) da cui derivano non conformità per la materia prima o per il prodotto e che, tuttavia, non pregiudicano la sicurezza igienica sanitaria e/o la qualità della materia prima e del prodotto;

2) riferite alla mancata attuazione delle richieste di azione correttiva a seguito di richiamo scritto;

c) per non conformità gravi, che comportano la cancellazione dal Sistema, quelle:

1) che determinano la perdita dei requisiti dichiarati ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso, nonché concernenti le violazioni degli impegni assunti nei confronti dell'organismo di controllo, nonché le false annotazioni nella documentazione dell'attività di autocontrollo, nonché le false dichiarazioni nell'istanza di autorizzazione all'uso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

2) che costituiscono mancato rispetto alle specifiche norme tecniche come definite nel disciplinare di produzione;

3) riferite alla mancata attuazione dell'azione correttiva disposta a seguito della lettera b).

2. La sospensione comporta il divieto d'uso dell'autorizzazione per un periodo massimo di un anno.

3. I provvedimenti di cui ai al comma 1, lettere a), b) e c), sono comunicati entro 48 ore dall'accertamento della non conformità al produttore e alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento garantendo che il mittente abbia prova certa di ricezione da parte del destinatario.

Art. 14.

Azioni correttive

1. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di non conformità lievi, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), dispone il richiamo scritto con richiesta di azione correttiva, stabilendo i tempi per sua adozione e i tempi per la successiva verifica dell'efficacia dell'azione stessa.

2. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di non conformità lievi, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), dispone il provvedimento di sospensione con richiesta di azione correttiva, stabilendo i tempi per sua adozione e i tempi per la successiva verifica dell'efficacia dell'azione stessa.

3. Il produttore, al quale è comunicato il richiamo scritto o la sospensione, entro dieci giorni dalla loro ricezione, può formulare osservazioni all'organismo di controllo che provvede, entro trenta giorni, alla loro valutazione ai fini della conferma o dell'annullamento del provvedimento da comunicare al produttore.

Art. 15.

Revoca dell'autorizzazione all'uso


1. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di non conformità gravi, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), dispone la sospensione in via cautelare proponendo alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione del produttore dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e dandone comunicazione scritta al produttore.

2. Il produttore, al quale è comunicata la proposta di revoca, entro dieci giorni dalla sua ricezione, può formulare osservazioni alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.

3. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento, valutata la proposta e le osservazioni di cui al comma 2, dispone la revoca e la cancellazione dall'elenco notificando il provvedimento al produttore e all'organismo di controllo proponente.

4. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento, qualora non disponga ai sensi del comma 3, provvede a informare il produttore e l'organismo di controllo proponente.

5. Il produttore cancellato dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), può presentare nuova istanza di iscrizione al relativo elenco dopo che siano decorsi almeno tre anni dalla data di cancellazione.



Art. 16.

Diciture in etichetta

1. I produttori possono apporre nell'etichetta del prodotto certificato le seguenti diciture nel rispetto della disciplina di etichettatura del prodotto:

a) «Sistema di Qualità Certificata della Regione Piemonte»;

b) «Prodotto in ...» con l'eventuale indicazione del luogo o dell'area geografica di produzione, qualora sia previsto dallo specifico disciplinare di produzione, e il prodotto certificato sia ottenuto nel rispetto dei disciplinari di produzione; è fatta in ogni caso salva la normativa in materia di etichettatura.

c) «Origine materia prima Piemonte» con l'eventuale indicazione del luogo o dell'area geografica di produzione, qualora sia previsto dallo specifico disciplinare di produzione e la materia prima caratterizzante abbia origine nella Regione Piemonte.

2. Le diciture di cui al comma 1, lettera a), sono riportate nei relativi documenti di accompagnamento, trasporto e vendita all'ingrosso dei prodotti certificati.

3. Coloro che intendono utilizzare un prodotto certificato quale ingrediente di un alimento elaborato possono fare riferimento nell'etichetta al Sistema a condizione che l'organismo associativo abbia dato la propria approvazione scritta.

Art. 17.

Marchio

1. È istituito il marchio del «Sistema di Qualità Certificata della Regione Piemonte» che identifica i prodotti agricoli e agroindustriali, le cui modalità di produzione sono conformi ai disciplinari di cui all'art. 7 e sono certificate da organismi di controllo, come specificato all'art. 10.

2. Il marchio del Sistema è costituito da un accenno al sole che rimanda anche a una ruota dentata con una spunta in centro, su sfondo bianco e tipogramma costituito dalla dicitura SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATA DELLA REGIONE PIEMONTE. La relativa distinta colorimetrica e dimensionale è riportata nel regolamento d'uso del marchio di cui all'allegato A al presente regolamento come parte integrante. Il logotipo può essere accompagnato da sigle relative a specifici comparti produttivi e dalle frasi che la Regione Piemonte definisce in funzione delle decisioni assunte in merito a campagne d'informazione o promozione.

3. La Regione Piemonte può concedere l'uso del logo anche con dimensioni e disposizione delle indicazioni e dei segni grafici diverse da quelle previste nel regolamento d'uso di cui all'allegato A dietro motivata richiesta da parte del concessionario, fermo restando le indicazioni e i segni grafici contenuti nel logo.

4. La Regione Piemonte, proprietario del marchio, provvede alla registrazione presso l'ufficio UAMI quale marchio comunitario, e garantisce tutti gli adempimenti necessari.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Il regolamento regionale 11 novembre 2013 n. 11/R è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 14 marzo 2016.

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2016, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali)».

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 17 marzo 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, come modificata dalla legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25-3042 del 14 marzo 2016;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 13, comma 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali)».

(*Omissis*).



Art. 1.

Rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22, ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per i dirigenti regionali, e, comunque, per un totale annuo non superiore al dieci per cento dell'indennità annua lorda riconosciuta. L'indennità lorda annualmente spettante ai componenti ed al presidente del collegio sindacale è determinata ai sensi dell'art. 3, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dello stesso art. 13, comma 13 della legge regionale n. 10/1995.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 64 (Norme di salvaguardia per la Programmazione sanitaria regionale), recante l'interpretazione autentica dell'art. 13, comma 13 della legge regionale n. 10/1995, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali è da interpretarsi nel senso della rimborsabilità delle spese connesse al viaggio e quindi comprensive, oltre che delle spese relative all'uso di un mezzo di trasporto, anche di quelle relative al vitto ed alloggio, nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

3. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è dovuto in caso di temporanea permanenza, per ragioni legate allo svolgimento dell'incarico, in un'azienda sanitaria regionale avente sede legale in un comune distante più di 10 chilometri dal comune in cui si trova l'ordinaria sede di lavoro/servizio del componente il collegio, ovvero dal comune di abituale dimora del componente (coincidente con il luogo di dimora abituale dichiarato all'azienda sanitaria regionale).

Art. 2.

Sede di svolgimento dell'incarico

1. Per sede di svolgimento dell'incarico si intende, anche ai fini del computo delle distanze chilometriche di cui all'art. 1, il comune ove ha sede legale, definitiva o provvisoria, l'azienda sanitaria presso la quale è svolto l'incarico di revisione. L'eventuale necessità di raggiungere, all'interno del territorio dell'azienda sanitaria locale, altre sedi aziendali diverse da quella legale, qualora costituisca un presupposto indispensabile e qualificante per lo svolgimento dell'incarico, comporta l'indicazione, ai fini del rimborso delle spese di viaggio, delle diverse sedi da raggiungere e della loro ubicazione.

Art. 3.

Spese di viaggio

1. Sono rimborsate le spese relative ai viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto, nel limite del costo del biglietto di:

- a) classe economica per i viaggi in aereo;
- b) 1ª classe - cuccetta 1ª classe - vagone letto per i viaggi in ferrovia o equiparati per gli altri mezzi di trasporto di linea.

2. L'abbonamento ai mezzi di linea per viaggi effettuati più volte di seguito nella stessa località è rimborsabile nel caso in cui il costo dell'abbonamento stesso risulti minore di quello ottenuto dalla somma di singoli biglietti di viaggio.

3. Sono rimborsabili eventuali penali dovute per il mancato utilizzo dei biglietti di viaggio già acquistati, a seguito di cancellazione del viaggio per eventi imprevisi, quali l'annullamento improvviso della seduta del collegio o degli eventuali atti di controllo da svolgersi individualmente, la malattia del componente il collegio o gravi e motivati impedimenti opportunamente documentati.

Art. 4.

Mezzi di trasporto

1. Sono soggette a rimborso le spese per l'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani ed extra urbani impiegati:

- a) per raggiungere la stazione o l'aeroporto dalla sede dell'azienda sanitaria di svolgimento dell'incarico e viceversa;
- b) per raggiungere la stazione o l'aeroporto dalla propria dimora abituale, o dalla sede di lavoro/servizio, e viceversa.

Art. 5.

Uso del taxi


1. Le spese sostenute per l'uso del taxi sono rimborsabili nei seguenti casi:

- a) sciopero dei mezzi pubblici o interruzione del servizio;
- b) assenza dei collegamenti, in caso di partenza o arrivo nella fascia oraria tra le 20.00 e le 7.00, necessari a raggiungere la stazione/aeroporto dalla sede dell'azienda sanitaria, ovvero dalla propria sede di lavoro/servizio o dalla propria dimora abituale, e viceversa.

Art. 6.

Rimborso pasti

1. Ai componenti del collegio sindacale spetta il rimborso della spesa sostenuta per uno o al massimo per due pasti giornalieri, da consumarsi in occasione dell'espletamento dell'incarico presso l'azienda sanitaria regionale interessata.



2. Compete il rimborso di un pasto per i viaggi di durata compresa tra 8 e 12 ore; spetta il rimborso del secondo pasto per i viaggi di durata superiore a 12 ore.

3. Il rimborso è consentito nella misura massima di € 30,55 per un pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti.

Art. 7.

Pernottamento

1. Se lo svolgimento delle funzioni legate all'incarico si protrae per una durata temporale superiore a 12 ore, al componente del collegio sindacale spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo di categoria non superiore a quattro stelle.

2. Il pernottamento avviene nel comune ove ha sede legale l'azienda sanitaria di svolgimento dell'incarico.

Art. 8.

Documentazione

1. La regolarità della documentazione costituisce il presupposto per l'ammissibilità al rimborso delle spese di viaggio sostenute.

2. I documenti rilevanti ai fini del rimborso delle spese sostenute devono essere completi dei dati necessari ad individuarne la tipologia e l'entità. I dati riportati sui documenti giustificativi devono essere congruenti con le date, i luoghi e gli orari di svolgimento delle sedute del collegio o degli eventuali atti di controllo disposti individualmente.

3. I documenti di viaggio devono essere regolarmente obliterati. In caso di viaggi aerei occorre allegare anche le carte d'imbarco.

4. La documentazione deve sempre essere allegata in originale. Nel caso in cui la documentazione allegata presenti dati illeggibili, correzioni o altre anomalie non dipendenti dall'interessato, questi deve sottoscrivere specifica dichiarazione di responsabilità in ordine alla regolarità della documentazione stessa.

5. In caso di smarrimento della documentazione, non altrimenti recuperabile, non è possibile dare corso al rimborso delle relative spese.

6. In caso di documentazione persa o distrutta a seguito di furto, è possibile presentare copia della denuncia sporta presso i competenti uffici di pubblica sicurezza ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dettagliano le spese effettuate.

Art. 9.

Procedura di liquidazione

1. L'azienda sanitaria regionale provvede all'esame della regolarità della documentazione pervenuta ed alla conseguente liquidazione delle spese di viaggio ai componenti del collegio sindacale.

2. Il rimborso avviene, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

3. Il diritto al rimborso delle spese di viaggio si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui il medesimo ha avuto termine.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 14 marzo 2016.

CHIAMPARINO

16/R00178

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2016, n. 5.

Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 - Secondo Supplemento - del 25 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione al divieto di discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, per dare attuazione al dovere di assicurare e promuovere l'uguaglianza sostanziale contenuto nell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, nonché per attuare i principi sanciti dallo Statuto regionale.

2. La Regione attua i principi e le finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.

3. Nell'attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, la Regione valuta anche gli effetti e l'impatto della compresenza e interazione di motivi diversi di discriminazione, con particolare riferimento alla trasversalità della discriminazione fondata sul sesso.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale;

b) discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente e salve le azioni previste agli articoli 3 e 11, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su una o più delle condizioni descritte alla lettera *a)* e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;

c) discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera *a)*, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una situazione analoga;

d) discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera *a)*;

e) molestia: ogni comportamento indesiderato, posto in essere per uno o più dei motivi di cui alla lettera *a)*, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;

f) ordine di discriminazione: l'ordine di discriminare una persona in ragione di una o più delle condizioni descritte alla lettera *a)*;

g) atto ritorsivo: la ritorsione ad una precedente azione giudiziale o l'ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Art. 3.

Ambiti di intervento

1. In attuazione dell'art. 11 dello Statuto regionale, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni ed azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.

2. La Regione agisce prioritariamente, ai sensi del comma 1, nei seguenti ambiti d'intervento:

a) salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;

b) diritto alla casa;

c) formazione professionale e istruzione;

d) politiche del lavoro, promozione dell'imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese;

e) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali;

f) formazione e organizzazione del personale regionale;

g) comunicazione;

h) trasporti e mobilità.

3. La Regione, in conformità con quanto sancito dall'art. 117, settimo comma, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive e introduce correttivi volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria.

Art. 4.

Prevenzione e contrasto delle discriminazioni


1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per prevenire e contrastare le situazioni di discriminazione di cui all'art. 2, al fine di eliminarne l'origine e le cause potenziali ed effettive, secondo le modalità descritte all'art. 1, comma 2.

2. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa la Regione si conforma ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori e persegue obiettivi annuali e pluriennali di promozione della parità di trattamento secondo criteri e metodi di misurazione e incentivazione del loro raggiungimento.

3. La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di cui all'art. 3, con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e garantisce l'applicazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alla presente legge, negli atti che assume.

4. I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 2 nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Gli uffici regionali competenti verificano il rispetto di tale principio, anche su segnalazione delle associazioni che tutelano i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

5. Per verificare il rispetto dei principi e il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione svolge consultazioni periodiche con le associazioni e gli enti che operano nel campo della lotta alle discriminazioni.



6. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione e i suoi enti strumentali producono e pubblicano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul proprio sito ed ogni anno, una relazione dettagliata su quanto realizzato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 5.

Accesso ai servizi pubblici e privati

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'art. 2, comma 1, lettera a), parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate né somministrate, mettendo in atto i comportamenti discriminatori diretti o indiretti di cui all'art. 2.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione e secondo le disposizioni in materia di edilizia sociale, opera per prevenire e contrastare le discriminazioni nell'accesso alla casa basate sulle condizioni descritte all'art. 2, comma 1, lettera a).

Art. 6.

Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, la Regione:

a) integra il divieto di discriminazione e il principio della parità di trattamento sulla base delle condizioni descritte all'art. 2, comma 1, lettera a), nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi;

b) promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle aziende sanitarie locali e dei medici di base sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge.

Art. 7.

Istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale, la Regione:

a) opera perché ad ogni persona siano garantiti l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione e l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita;

b) stipula accordi con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico, i genitori e gli studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale;

d) aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.

2. La Regione promuove, anche in accordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione di percorsi di formazione e di riqualificazione professionale alle persone che risultano discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale. In ambito formativo, la Regione promuove, inoltre, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione della cultura dei diritti della persona e la valorizzazione delle differenze. Promuove, altresì, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per studenti, genitori, docenti e personale Ausiliario Tecnico Amministrativo (ATA) sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica.

3. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, la Regione:

a) opera perché ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'art. 2, comma 1, lettera a), siano garantiti il diritto al lavoro e l'accesso ai percorsi di inserimento lavorativo e alla fruizione dei relativi servizi;

b) promuove, in collaborazione con le parti sociali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e al management aziendale;


c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo delle politiche del lavoro e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale che opera presso i servizi per il lavoro attivi nel territorio regionale.

Art. 8.

Formazione del personale regionale

1. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l'adozione, da parte del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in raccordo con gli organismi di parità regionali:

a) adotta iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e al personale degli enti dipendenti o collegati alla Regione Piemonte, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge;



b) inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;

c) prevede all'interno del codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni riguardanti la garanzia dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Art. 9.

Diffusione delle informazioni e comunicazione

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali piemontesi e in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, promuove, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, apposite campagne di comunicazione per promuovere il principio della parità di trattamento e il superamento di ogni forma di discriminazione e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili per la tutela dei propri diritti.

2. Al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto dei principi e delle finalità della presente legge, al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) del Piemonte, nell'ambito delle funzioni proprie di cui all'art. 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) competente, inoltre, i seguenti compiti:

a) nell'ambito delle funzioni di consulenza e di controllo per il Consiglio e la Giunta regionale, effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva regionale e locale, al fine di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio e alla Giunta regionale;

b) nell'ambito delle funzioni gestionali, regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale in modo da consentire adeguati spazi di espressione legati alle tematiche trattate dalla presente legge;

c) nell'ambito delle funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, può formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori, in particolare per quanto riguarda le forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.

3. Il CORECOM, oltre a quanto previsto dal comma 2, nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

Art. 10.

Trasporti e mobilità

1. Nell'ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, la Regione garantisce il diritto alla mobilità di ogni persona e opera per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.

2. La Regione garantisce l'accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.

Art. 11.

Azioni positive

1. La Regione, nell'ambito dei settori di intervento di cui all'art. 3, individua, promuove e realizza, insieme agli enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate nei confronti delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione.


2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto alla casa, promuove soluzioni per favorire il diritto all'abitazione delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'art. 2, comma 1, lettera a) e opera per prevenire e contrastare la segregazione abitativa e l'emarginazione sociale.

3. La Regione, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nei settori della formazione professionale e delle politiche del lavoro, promuove e sostiene, anche finanziariamente, specifici percorsi di formazione, riqualificazione, accrescimento della cultura professionale e inserimento lavorativo delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'art. 2, comma 1, lettera a).

4. La Regione, in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito della promozione dell'imprenditorialità, sostiene, anche finanziariamente, le persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'art. 2, comma 1, lettera a), nell'individuazione e costruzione di percorsi per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

5. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese, promuove il perseguimento degli obiettivi e l'adozione delle pratiche relative ai diritti e alla non discriminazione indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende che operano nel territorio regionale, anche istituendo meccanismi di incentivazione e premialità per quelle socialmente responsabili.

6. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali, opera per favorire un'offerta di eventi culturali e di intrattenimento pluralistica e attenta alle condizioni personali e sociali descritte all'art. 2, comma 1, lettera a).



7. La Regione promuove le opportune azioni positive per favorire l'accessibilità delle strutture e dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio regionale.

Art. 12.

Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e Piano triennale

1. La Regione promuove l'istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale, previo accordo con l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (UNAR), gli enti locali piemontesi, l'associazionismo e le parti sociali.

2. La Rete regionale contro le discriminazioni stabilisce forme di collaborazione e consultazione permanente con gli organismi di parità regionali e la Consigliera o il Consigliere di parità regionale, della città metropolitana e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sulla base della loro specifica competenza antidiscriminatoria e per la parità di trattamento nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

3. La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 13.

Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte

1. È istituito il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di coordinamento della Rete regionale di cui all'art. 12, comma 1, di supervisione dell'attuazione del Piano di cui all'art. 12, comma 3 e di monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale.

2. È costituito un gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni, coordinato dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con il compito di promuovere l'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali e di svolgere le azioni di monitoraggio e valutazione previste all'art. 4, comma 3 e art. 18, comma 2. Il gruppo è composto:

a) da un rappresentante per ciascuna delle direzioni regionali;

b) da un rappresentante del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Regione;

c) dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale;

d) dal Difensore civico della Regione;

e) dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

f) dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:

a) i criteri per l'istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e le eventuali collaborazioni;

b) le modalità per l'approvazione del Piano di cui all'art. 12, comma 3;

c) la composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e le collaborazioni del Centro di cui al comma 1, nonché le modalità di raccordo tra il Centro e la Consigliera di parità regionale, il Difensore civico della Regione, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato regionale per i diritti umani, la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché, previo accordo, con l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) e con l'UNAR e tutti gli altri organismi nazionali e internazionali ritenuti utili per lo svolgimento delle iniziative affidate o realizzate dal Centro stesso;


d) i criteri operativi del gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni di cui al comma 2;

e) la collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di accordi, nell'attuazione dei principi e nella realizzazione delle attività previste dalla presente legge e nell'istituzione e coordinamento della Rete regionale di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 14.

Estensione delle competenze dell'ufficio del Difensore civico della Regione

1. Il Difensore civico della Regione, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall'art. 90 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico), interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone, delle organizzazioni iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), ovvero del Centro e della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte.



2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:

a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;

b) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie;

c) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;

d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni, anche orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.

3. La relazione annuale di cui all'art. 8 della legge regionale 50/1981 contiene una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo.

4. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, opera in raccordo con il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e con analoghe istituzioni di garanzia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 13, comma 3.

Art. 15.

Ulteriori competenze del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, opera per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti:

a) delle persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché delle persone ammesse a misure alternative;

b) delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri;

c) delle persone di cui alle lettere *a)* e *b)* nel corso del loro recupero o in fase di reintegrazione sociale e inserimento nel mondo del lavoro.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale:

a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie;

b) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte i comportamenti discriminatori che individua;

c) agisce a tutela dei diritti delle persone di cui al comma 1 che hanno subito discriminazioni, anche orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.

Art. 16.

Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni

1. Al fine di garantire l'effettività dei principi sanciti dalla presente legge e di agevolare l'accesso alla giustizia, la Regione istituisce un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l'assistenza legale, che operi mediante un meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nei limiti delle risorse disponibili:

a) alle vittime di discriminazioni o alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso legittimate a stare in giudizio, nei ricorsi giurisdizionali contro le violazioni della presente legge;

b) alle persone che promuovono i procedimenti giurisdizionali elencati nel regolamento di cui al comma 4 e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime di discriminazioni.

3. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale, approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:

a) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali per i quali è possibile l'accesso al Fondo;

b) la dotazione finanziaria e le modalità di gestione del Fondo;

c) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo;

d) le modalità di accesso ai contributi;

e) i casi in cui il contributo deve essere restituito e le modalità di recupero delle somme;

f) le modalità di promozione del Fondo.

Art. 17.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e dal gruppo interdirezionale contro le discriminazioni, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.



2. A tal fine la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima dell'adozione del Piano triennale di cui all'art. 12, comma 3, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) una descrizione del processo di creazione, implementazione e funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, nonché delle iniziative, delle attività realizzate e dei costi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'art. 13;

b) un quadro sintetico dei casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, scorporati per provincia e causa di discriminazione;

c) le attività settoriali e le azioni positive realizzate per ciascun settore specifico in materia di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, le iniziative formative e di comunicazione realizzate in materia di prevenzione contrasto delle discriminazioni;

d) le proposte e le iniziative realizzate per concretizzare le indicazioni desumibili dalle attività di monitoraggio e valutazione della normativa e delle politiche regionali previste dagli articoli 4, comma 3 e 18, comma 2;

e) il contributo dato dal CORECOM e dal Difensore civico della Regione al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1;

f) la dotazione del Fondo di cui all'art. 16, il suo grado di utilizzo, i criteri di accesso, il tipo e il numero delle domande ammesse e non ammesse alle disponibilità del Fondo e l'entità del contributo, nonché le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo;

g) una descrizione dello stato di attuazione del Piano triennale di cui all'art. 12, comma 3 e della presente legge, nonché delle eventuali criticità.

3. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche in termini di contributo alla prevenzione, al contrasto, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità dell'art. 1;

b) l'evoluzione del fenomeno della discriminazione e della parità di trattamento sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla legge;

c) una sintesi delle opinioni delle associazioni e degli enti che operano nel campo della lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento anche derivanti dalle consultazioni periodiche e permanenti svolte ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 12, comma 1.

4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi Piani triennali regionali di cui all'art. 12, comma 3.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'art. 19.

Art. 18.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano triennale di cui all'art. 12, comma 3, con le modalità previste nel regolamento attuativo di cui all'art. 13, comma 3, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.


2. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con i medesimi principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono quantificati nell'anno finanziario 2016 in euro 150.000,00, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, all'interno della missione 12, programma 12.10 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018; alla copertura si fa fronte mediante pari riduzione delle somme previste all'interno della missione 08, programma 08.02 del medesimo bilancio.

2. Gli oneri per l'attuazione del Fondo di cui all'art. 16 sono quantificati nell'anno finanziario 2016 in euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, all'interno della missione 12, programma 12.10 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018; alla copertura si provvede mediante pari riduzione delle somme previste all'interno della missione 08, programma 08.02 del medesimo bilancio.



3. I finanziamenti relativi all'applicazione della presente legge possono essere cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 marzo 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00179

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 053/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera g), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2016*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

Visto l'art. 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nel testo in vigore fino al 23 settembre 2015, il quale stabiliva che le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione a valere sulle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 del medesimo articolo, di seguito denominato «Fondo»;

Dato atto che per effetto delle modifiche al testo del sopra citato art. 13 della legge 68/1999 apportate dall'art. 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in vigore dal 24 settembre 2015, i contributi per l'assunzione a valere sul Fondo sono corrisposti, a de-

correre dal 1° gennaio 2016, non più attraverso le regioni e province autonome bensì mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili trasmesse direttamente dai datori di lavoro all'Inps;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 37, comma 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 13 luglio 2011, n. 0163/ Pres., come modificato dal proprio decreto 20 dicembre 2011, n. 0307/Pres.;

Considerato che il «Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)», è scaduto e che dal 1° luglio 2014 è in vigore il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato;


Vista la legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 «Istituzione dell'Area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro», la quale ha disciplinato il trasferimento, a decorrere dal 1° luglio 2015, delle funzioni svolte dalle Province in materia di lavoro alla Regione, che le esercita attraverso area Agenzia regionale per il lavoro;

Ritenuto, allo scopo di consentire l'erogazione ai datori di lavoro dei contributi per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015, di sostituire il sopra citato regolamento allo scopo di adeguarlo alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato alle imprese, nonché al nuovo assetto determinato dalla sopra menzionata legge regionale 13/2015;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2016, n. 424, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 36, comma 3-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 36, comma 3-bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 36, comma 3-bis, lettera g), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 36, comma 3-bis, lettera g), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nel testo vigente alla data del 1° gennaio 2008, finalizzati a favorire l'inserimento al lavoro delle persone disabili, iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/1999, assunte a tempo indeterminato attraverso le convenzioni stipulate, ai sensi degli artt. 11 e 12-bis della legge 68/1999, tra l'Area agenzia regionale per il lavoro e i datori di lavoro privati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) costo salariale annuo lordo: l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro, in relazione al posto di lavoro considerato, comprendente:

1) la retribuzione lorda, prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;

2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;

3) i contributi assistenziali per figli e familiari;

b) annualità: periodo di 12 mesi decorrente dalla data di assunzione del lavoratore disabile e periodi successivi di pari durata.

Art. 3.

Finanziamento degli interventi

1. Gli incentivi di cui all'art. 1 sono finanziati con le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 68/1999, nel testo vigente alla data del 1° gennaio 2008.

Art. 4.

Beneficiari

1. Sono beneficiari degli incentivi di cui all'art. 1 datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, anche se non soggetti agli obblighi della legge 68/1999, che stipulano con l'Area agenzia regionale per il lavoro convenzioni di cui all'artt. 11 e 12-bis, comma 5, lettera b) della legge 68/1999.

Art. 5.

Condizioni di ammissibilità delle assunzioni

1. Sono ammissibili agli incentivi le assunzioni a tempo indeterminato, di lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/1999, effettuate fino al 31 dicembre 2015.

Art. 6.

Ammontare degli incentivi

L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a:

a) 60% del costo salariale annuo lordo se il disabile assunto ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità;

b) 25% del costo salariale annuo lordo se il disabile assunto ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni.

Art. 7.

Regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi alle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, in conformità a quanto disposto dall'art. 33 «Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali».

Art. 8.

Cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

a) con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014;


b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti.

2. Nel caso in cui il totale degli aiuti risultasse superiore alle intensità di aiuto di cui al comma 1, l'importo dell'incentivo dovrà essere ridotto sino al raggiungimento di tali intensità di aiuto.

Art. 9.

Presentazione delle domande

1. Per le assunzioni effettuate fino al 31 marzo 2015 le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate all'Area agenzia regionale per il lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.



2. Per le assunzioni effettuate dal 1° aprile 2015 le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate all'Area Agenzia regionale per il lavoro entro novanta giorni dalla conclusione del dodicesimo mese successivo all'assunzione.

3. Le domande sono presentate a mezzo pec utilizzando la modulistica predisposta e resa disponibile sul sito della Regione.

Art. 10.
Concessione degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento vengono concessi, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, con modalità di procedimento a sportello.

2. L'area Agenzia regionale per il lavoro provvede alla concessione dell'incentivo attribuendo la percentuale massima, di cui all'art. 6, comma 1.

3. L'incentivo non è concesso quando:

a) il lavoratore è licenziato durante il periodo di prova;

b) il beneficiario è impresa in difficoltà che soddisfa almeno una delle circostanze di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Qualora la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro risulta per un periodo inferiore all'annualità, il contributo di cui al comma 2 è concesso limitatamente al periodo di permanenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

5. L'area Agenzia regionale per il lavoro comunica al beneficiario la concessione dell'incentivo nei limiti delle risorse disponibili, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

6. Il provvedimento di concessione deve indicare che l'incentivo viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 11.
Erogazione degli incentivi

1. L'area Agenzia regionale per il lavoro eroga l'incentivo frazionato in tre annualità.

2. L'erogazione dell'incentivo è condizionata alla verifica da parte dell'area Agenzia regionale per il lavoro:

a) in ordine alla permanenza del rapporto di lavoro per il quale è stato concesso l'incentivo medesimo anche per periodi inferiori all'annualità per la quale viene erogata la frazione dell'incentivo concesso;

b) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

3. Se l'area Agenzia regionale per il lavoro verifica che la permanenza del rapporto di lavoro, nei dodici mesi a cui si riferisce l'erogazione della frazione di contributo concesso, ha una durata inferiore all'annualità, provvede all'erogazione dell'annualità di riferimento in misura proporzionale a tale periodo di permanenza.

4. Se l'area Agenzia regionale per il lavoro verifica che in capo al beneficiario pende un ordine di recupero di un aiuto illegale provvede a sospendere l'erogazione dell'incentivo.

5. L'area Agenzia regionale per il lavoro non provvede ad alcuna erogazione della frazione dell'incentivo concesso qualora la verifica della permanenza del rapporto di lavoro nell'annualità di riferimento abbia dato esito negativo.

Art. 12.
Revoca dell'incentivo

1. La revoca dell'incentivo è disposta in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.

2. La revoca dell'incentivo è disposta qualora il beneficiario non abbia provveduto, entro il termine perentorio di 30 giorni, alla restituzione di un aiuto illegale per il quale pende un ordine di recupero.

Art. 13.

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, gli incentivi vengono concessi o erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere l'incentivo e che in capo al medesimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per l'instaurazione del quale era stato richiesto l'incentivo.

2. Al fine del comma 1 il soggetto subentrante presenta all'area Agenzia regionale per il lavoro la domanda che certifica la prosecuzione del rapporto di lavoro, corredata dalla documentazione completa attestante uno degli eventi di cui al comma 1.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 15.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2011, n. 163 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)).

Art. 16.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione n. 163/2011, continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2016.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

16R00272


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 054/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemianializzazione e alienazione dei beni sdemianializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 6 aprile 2016)

IL PRESIDENTE

Premesso che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;



Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale);

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 4-bis della legge regionale 17/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dei quali, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, i beni afferenti al demanio idrico regionale sono sdemanializzati e successivamente alienati mediante procedure ad evidenza pubblica, ai soggetti interessati, qualora il comune in cui si trova il bene sdemanializzato non abbia manifestato l'interesse all'acquisizione del bene;

Visto altresì l'art. 4, comma 4, della citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, ai sensi del quale con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e, in particolare, le procedure di trasferimento previste agli articoli 5 e 6;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione n. 88 di data 22 gennaio 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge regionale 17/2009, emanato con decreto del Presidente della regione 18 maggio 2012, n. 0108/Pres.»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge regionale 17/2009, emanato con decreto del Presidente della regione 18 maggio 2012, n. 0108/Pres.», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge regionale 17/2009, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108/Pres.

(Omissis)

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge regionale 17/2009, emanato con decreto del Presidente della regione 18 maggio 2012, n. 0108/Pres.

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della regione 0108/2012

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 0108/2012, dopo la parola: «urbanistica» sono aggiunte le seguenti: «completa della zonizzazione vigente estesa anche alle aree limitrofe all'area demaniale oggetto di richiesta».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della regione 0108/2012

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della regione 0108/2012, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La determinazione provvisoria del valore del bene oggetto dell'istanza è comunicata al soggetto interessato affinché manifesti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interesse alla prosecuzione della procedura di sdemanializzazione finalizzata all'acquisto, pena l'archiviazione della procedura stessa.

3-ter. La valutazione provvisoria di cui al comma 3 potrà essere aggiornata a seguito delle operazioni di censimento di cui all'art. 5 e all'eventuale variazione dello strumento urbanistico afferente l'ambito ove il bene ricade.».

Art. 4.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della regione 0108/2012

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della regione 0108/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 17/2009 il comune, qualora interessato al bene, formula richiesta di acquisizione. La domanda originariamente presentata dal privato è sospesa e di un tanto è informato il soggetto istante.».

Art. 5.


Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della regione 0108/2012

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della regione 0108/2012, le parole: «subordinatamente alla preventiva richiesta e al» sono sostituite dalle seguenti: «previa istanza all'occupazione dell'area da prodursi da parte del soggetto interessato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Servizio competente e previo».

Art. 6.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della regione 0108/2012

1. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della regione 0108/2012, dopo le parole: «stipula del contratto di compravendita» sono aggiunte le seguenti: «che dovrà avere sede nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».



Art. 7.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della regione 0108/2012

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della regione 0108/2012 le parole: «debitamente vidimata dall'Ordine o Collegio professionale di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «unitamente a formale attestazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che le spese predette si riferiscono esclusivamente alle attività tecnico-amministrative afferenti il bene oggetto dell'istanza di cui all'art. 2».

Art. 8.

Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della regione 0108/2012

1. Al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della regione 0108/2012, dopo le parole: «stipulazione del contratto» sono aggiunte le seguenti: «che dovrà avere sede nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

Art. 9.

Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della regione 0108/2012

1. Al comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 0108/2012, le parole: «pena l'archiviazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «che dovrà avere sede nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

16R00273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 marzo 2016, n. 055/Pres.

Regolamento di attuazione per l'accesso alla Misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 17 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'8 aprile 2016)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'art. 29 concernente agricoltura biologica;

Vista la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

Atteso che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle misure selezionate, tra le altre, anche la misura 11 agricoltura biologica;

Atteso che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);


Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 444 del 18 marzo 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



ALLEGATO

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(Omissis).

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Nel perseguimento delle finalità di salvaguardia dell'ambiente, mantenimento delle buone condizioni del terreno e contrasto dei cambiamenti climatici in atto, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR), per la misura 11 agricoltura biologica, in conformità all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso il consolidamento e l'estensione sul territorio regionale delle tecniche di produzione agricola biologica nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, con l'obiettivo di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti dagli agricoltori che adottano dette tecniche di produzione agricola.

Art. 2.

Tipologie di intervento

1. La misura 11 del PSR è articolata in due sottomisure e relativi interventi:

a) 11.1 pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - intervento 1 conversione all'agricoltura biologica;

b) 11.2 pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - intervento 1 mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica.

Art. 3.

Aree di intervento

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per l'ammissione al sostegno e la liquidazione dei pagamenti di cui all'art. 2, su tutte le superfici e Unità bovine adulte (UBA) oggetto d'impegno ricadenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Strutture competenti

1. Ai fini di cui al presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) Autorità di gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

b) struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;

c) ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione al sostegno e liquidazione dei pagamenti di misura.

2. L'AdG è individuata nel servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.

4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

Art. 5.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune; sono gestite in modo univoco e certificate tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;

c) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

d) Codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. È costituito dal codice fiscale o partita IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503;

e) Unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;

f) domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno di misura 11 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. La domanda di sostegno comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;


g) domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento di misura 11 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;

h) aziende miste: azienda agricola biologica che svolge attività produttiva biologica nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007, su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate spazialmente dalla restante parte condotta con metodo convenzionale.

Art. 6.

Funzioni delegate

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'AdG, la quale affida alla struttura responsabile e agli uffici attuatori l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.



Capo II
BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

Art. 7.
Beneficiari

1. I beneficiari sono gli agricoltori in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 10, proprietari o titolari di altro diritto reale o titolari di diritto personale di godimento, che hanno titolo ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'operazione finanziata.

Art. 8.
Tipologia di accesso e durata degli impegni

1. La tipologia di accesso alla misura è di tipo individuale.
2. L'adesione alla misura ha una durata minima di cinque anni prorogabili fino a sette anni, sulla base delle risorse finanziaria disponibili.

Art. 9.
Importi del sostegno e condizioni di cumulabilità

1. Il sostegno è ammesso ad aiuto per unità di Superficie oggetto dell'impegno (SOI), ed è differenziato per categoria di coltura così come individuato nell'allegato A.
2. Il sostegno relativo alla coltivazione dell'erba medica rientra nel raggruppamento colturale delle foraggere.
3. Le tipologie di intervento di cui all'art. 2 sono cumulabili sulle medesime superfici ammesse al sostegno nel rispetto dei criteri di cui all'allegato B.
4. Le aziende miste di cui all'art. 5, comma 1, lettera h) sono autorizzate a beneficiare anche della misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, nelle residue unità produttive condotte con il metodo convenzionale.

Art. 10.
Requisiti di ammissibilità

1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono ammissibili a sostegno nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) essere agricoltori in attività;
 - b) aver adottato il metodo di produzione biologica, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, su tutta o su parte della propria superficie agricola;
 - c) per l'intervento 11.1.1, aver presentato la notifica sul Sistema informativo biologico (SIB) istituito con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° febbraio 2012, n. 2049 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno);
 - d) per l'intervento 11.2.1, aver concluso il periodo di conversione ai metodi per la produzione biologica risultante dal SIB nel rispetto della normativa vigente;
 - e) condurre le superfici e le UBA richieste a sostegno nel territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), sono considerati agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che possiedono i requisiti di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013.
3. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera e) relativo alle UBA è verificato tramite il riscontro dei dati presenti alla Banca dati nazionale anagrafe zootecnia (BDN) o, in caso di mancanza dei dati, attraverso il SIB.

5. Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea dell'11 marzo 2014, che integra regolamento (UE) n. 1306/2013, i requisiti di cui al comma 1 sono mantenuti per tutto il periodo di impegno, pena il recu pero integrale del sostegno.

Capo III
PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE
E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

Art. 11.
Presentazione della domanda


1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento o pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 12.
3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.
4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.
5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario:
 - a) costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC;
 - b) compila o aggiorna il SIB.
6. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Art. 12.
Presentazione tardiva e modifica delle domande

1. A norma dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'art. 11, comma 1 comporta una riduzione pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo del sostegno ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 21.
3. Dopo il termine di cui all'art. 11, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Art. 13.
Istruttoria della domanda

1. L'ufficio attuatore effettua l'istruttoria della domanda di sostegno/pagamento e della domanda di pagamento attraverso:
 - a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 10, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;



b) l'accertamento tramite il Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle UBA;

c) per le domande non ammissibili a contributo, le comunicazioni via PEC delle motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'art. 16 bis della legge regionale n. 7/2000.

2. L'ufficio attuatore, a seguito dell'istruttoria di cui al comma 1, redige l'elenco dei beneficiari ammessi al sostegno, comunica a ciascun beneficiario l'ammissione e trasmette l'elenco all'AdG.

Art. 14.

Liquidazione del sostegno

1. Il sostegno è liquidato in conformità all'art. 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. L'ufficio attuatore entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 11, comma 1, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'AdG, all'OP la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili indicando per ciascuna di esse l'importo del sostegno.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 2, l'AdG trasmette all'OP le proposte di liquidazione.

4. In pendenza dei controlli di cui all'art. 11, comma 6, il termine di cui al comma 2 è sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.

Ritiro delle domande

1. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento o una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.

3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.

4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda sostegno/pagamento o della domanda di pagamento se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;

b) che è soggetto a controllo in loco;

c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

5. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Art. 16.

Errori palesi

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

3. Sono errori palesi quelli che:

a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'OP;

c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;

d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.

4. Non sono considerati errori palesi:

a) l'errata o mancata indicazione del CUA;A;

b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;

c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;

d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;

e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;

f) il mancato inserimento del possesso di superfici o UBA il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;

g) la richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;

h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

Capo IV I M P E G N I

Art. 17. *Impegni essenziali*

1. Gli impegni essenziali sono:

a) obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento salvo quanto previsto dall'art. 21;

b) mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento nonché delle UBA inizialmente impegnate, salvo quanto previsto dall'art. 20 e da eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario;


c) per le superfici e le UBA di cui al comma 1 lettera b) essere assoggettate in modo continuativo per tutto il periodo d'impegno al regime di controllo dell'agricoltura biologica;

d) assenza nel periodo d'impegno di una notifica sul portale SIB che abbia assunto uno dei seguenti esiti:

1) receduta;

2) esclusa;

3) cancellata;



e) rispetto dell'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. La frequenza delle iniziative di formazione ammonta ad un minimo di ore quaranta complessive da concludersi entro il 31 dicembre del quarto anno di impegno. A conclusione delle attività di formazione è previsto il rilascio di un attestato di qualifica o di frequenza. Le date delle iniziative di formazione vengono pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, area dedicata al PSR 2014-2020.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza del sostegno con restituzione delle somme eventualmente percepite.

3. Con successiva deliberazione della giunta regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Art. 18.
Impegni accessori

1. Gli impegni accessori sono:

a) rispettare quanto previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti), relativamente:

- 1) all'avvicendamento colturale;
- 2) alla difesa e controllo delle infestanti;
- 3) alle fertilizzazioni;
- 4) all'uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica;
- 5) alle disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali;
- 6) all'acquisizione e gestione delle non conformità rilevate dai pertinenti organismi di controllo;
- 7) al mantenimento del carico di bestiame entro limiti prefissati dall'art. 15 del regolamento CE n. 889/2008;

b) per i beneficiari dell'intervento 11.1.1, rispettare un periodo di conversione di durata compresa tra i 2 e 3 anni, ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, dalla data in cui l'agricoltore ha notificato l'inizio della propria attività tramite il SIB;

c) per i beneficiari di cui alla lettera b) al termine del periodo di conversione presentare domanda di pagamento con l'adesione all'intervento 11.2.1.

2. Il mancato rispetto di uno degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno.

3. Con successiva deliberazione della giunta regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Art. 19.

Premio aggiuntivo zootecnia biologica

1. Il premio aggiuntivo zootecnia biologica è concesso ad ettaro di superficie agricola ed i relativi pagamenti sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei metodi della zootecnia biologica di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e si impegnano a rispettarli così come previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008. Il premio aggiuntivo è sommato all'importo dei seminativi e delle foraggere, inclusi prati e pascoli così come da allegato A.

2. Il premio di cui al comma 1 è corrisposto al beneficiario che:

a) mantiene un rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggere, inclusi prati e pascoli, non superiore a 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola così come stabilito dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 889/2008;

b) dispone di UBA appartenenti alle seguenti categorie: bovini/bufalini, suini, equidi, ovicapri, cunicoli ed avicoli.

3. La categoria di UBA di cui al comma 2, lettera b) impegnata con la domanda di sostegno/pagamento è mantenuta per l'intero periodo.

4. La conversione degli animali in UBA di cui al comma 2, lettera b) è definita dall'art. 41, paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.

5. Ai fini del calcolo del premio il valore di 1 UBA è ricondotto al valore di 1 ettaro e il valore assoluto in UBA non supera il valore in ettari della SOI.

6. Il numero di UBA inizialmente impegnate può essere adeguato in base all'art. 20, comma 1, lettere b) e d).

7. Con successiva deliberazione della giunta regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni relativi al premio zootecnia biologica, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.


Art. 20.

Adeguamento degli impegni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la superficie in ettari e le UBA impegnate con la domanda di sostegno/pagamento possono essere variate come di seguito indicato:

a) riduzione della superficie nel limite massimo del 20 per cento della superficie inizialmente impegnata. Gli importi già liquidati nelle annualità precedenti per le superfici non più impegnate non vengono recuperati. La riduzione eccedente il 20 per cento determina la decadenza dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate;

b) riduzione delle UBA per il premio aggiuntivo zootecnia biologica nel limite massimo del 20 per cento delle UBA inizialmente impegnate. Gli importi già liquidati nelle annualità precedenti per le UBA non più impegnate non vengono recuperati. La riduzione eccedente il 20 per cento determina la decadenza dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate;



c) ampliamento della superficie inizialmente impegnata entro il terzo anno. Sulla superficie aggiuntiva vengono assunti gli impegni di misura e il pagamento dell'ampliamento è subordinato alla disponibilità finanziaria della misura resa nota con provvedimento dell'AdG;

d) incremento del numero delle UBA entro il terzo anno. Sulle UBA aggiuntive vengono assunti gli impegni di misura e il pagamento dell'incremento è subordinato alla disponibilità finanziaria della misura resa nota con provvedimento dell'AdG.

2. Ai sensi dell'art. 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 il beneficiario può variare la categoria di coltura, dichiarata annualmente nella domanda di pagamento, nel rispetto degli impegni previsti dall'art. 18, comma 1, lettera a).

3. Ai sensi dell'art. 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione al sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo, a seguito dell'aggiornamento del SIB, può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 10.

4. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

5. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola di revisione di cui all'art. 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il beneficiario dà comunicazione di tale rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

Art. 21.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia o fitopatìa che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Capo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22. *Norme transitorie*

1. Il presente regolamento si applica a tutte le domande riferite alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. I beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento a seguito della pubblicazione del bando condizionato di cui alla deliberazione della giunta regionale del 22 maggio 2015, n. 975, possono recedere dall'impegno assunto con la domanda sostegno/pagamento, dandone comunicazione scritta o tramite le funzionalità messe a disposizione da parte dell'OP sul portale SIAN.

3. Nei casi di cui al comma 2 non è ammesso il recupero delle spese sostenute anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento da parte del beneficiario nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell'OP e della Commissione europea.

Art. 23. *Disposizione di rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, il PSR 2014-2020, la legge regionale n. 7/2000.

Art. 24. *Trattamento dei dati personali*


1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 25. *Rinvio dinamico*

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 26. *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A
(Riferito all'articolo 9 comma 1)

Importi a sostegno

Intervento	Descrizione	Importi a sostegno Euro/ettaro/anno
11.1.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	Seminativi*	473,00
	Foraggiere, inclusi prati e pascoli*	304,00
	Orticole pieno campo	1.000,00
	Orticole in serra	1.200,00
	Melo	900,00
	Vite	900,00
	Olivo	575,00
	Altri fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	880,00
	Premio aggiuntivo zootecnia biologica*	233,00
	Seminativi*	430,00
	Foraggiere, inclusi prati e pascoli*	276,00
11.2.1 - MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	Orticole pieno campo	1.000,00
	Orticole in serra	1.200,00
	Melo	900,00
	Vite	900,00
	Olivo	523,00
	Altri fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	800,00
	Premio aggiuntivo zootecnia biologica*	212,00

* I contributi di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 articolo 29 sono concessi ad ettaro di superficie agricola. I pagamenti relativi al premio aggiuntivo zootecnia biologica sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei metodi della zootecnia biologica e si impegnano a rispettarli così come previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008. Il premio aggiuntivo è sommato all'importo dei Seminativi e delle Foraggiere, inclusi prati e pascoli.



ALLEGATO B
(Riferito all'articolo 9 comma 3)

Cumulabilità misure e interventi

Cumulabilità	Misure e Interventi												
	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4	10.1.5	10.1.6	10.1.7	10.1.8	12	13	14.1	14.2	14.3
11.1.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI*	SI	SI
11.2.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI*	SI	SI

* Nel caso di agricoltura biologica con allevamento convenzionale.

Legenda:

- Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – interventi:
 - ✓ 10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi
 - ✓ 10.1.2 Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti
 - ✓ 10.1.3 Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti
 - ✓ 10.1.4 Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale
 - ✓ 10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili
 - ✓ 10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica
 - ✓ 10.1.7 Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario
 - ✓ 10.1.8 Razze animali in via di estinzione
- Misura 12 Indennità Natura 2000
- Misura 13 Indennità a favore degli agricoltori della zona montana
- Misura 14 Benessere animale – interventi:
 - ✓ 14.1 - Avvio al metodo di allevamento estensivo
 - ✓ 14.2 - Avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione
 - ✓ 14.3 - Mascalcia bovini ed equidi

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16R00275

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-039) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 9 2 4 *

€ 2,00

